

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G06773 del 26/05/2022

Proposta n. 20546 del 24/05/2022

Oggetto:

PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura 19. Proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura 19.2. e 19.4

Proponente:

Estensore	TULLIO TARCISIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TULLIO TARCISIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	U. DELLA MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura 19. Proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura 19.2. e 19.4.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ed, in particolare, l'art. 38 "Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale" ove è previsto che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio (cd "Regola n+3");

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e in particolare l'art. 4, in materia di "Forza maggiore e circostanze eccezionali";

VISTO il Regolamento (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTI i Regolamenti (UE) N. 808/2014 e N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che all'art. 37 aveva disposto l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020 dal sopra richiamato D.L. n. 18/2020;

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che aveva prorogato lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il comunicato stampa della seduta n. 51 del Consiglio dei ministri, del 14 dicembre 2021, in cui è stato stabilito di prorogare lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

VISTO il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 concernente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.”;

VISTO il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione UE con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 del Lazio attribuisce al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del medesimo Programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo della Marta l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G11703 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Produzioni Agricole al dott. Roberto Aleandri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente l'approvazione del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l'art. 13 "Disposizioni generali", che stabilisce, "con successivi provvedimenti l'Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di Sviluppo Locale";

VISTA la determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto "presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili;

VISTO il manuale delle procedure della Misura 19 approvato con determinazione n. G07457 del 08/06/2018 ad oggetto "Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. DGR 770/2015. Approvazione del Manuale delle procedure";

VISTI i bandi adottati dai CDA dei GAL nell'ambito delle strategie di sviluppo locale selezionate e finanziate a seguito della citata determinazione G12462/2016;

VISTA la DGR n. 524 del 04/08/2020 ad oggetto "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 'Sostegno allo sviluppo locale LEADER' - Bando Pubblico DGR 770/2015. DISPOSIZIONI ATTUATIVE";

VISTA la DGR n. 405 del 25/06/2021 ad oggetto "Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Bando Pubblico DGR 770/2015, proroga termini art. 12 comma 2";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02885 del 17/03/2021 concernente: "PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G16054 del 21/12/2021 concernente: "PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito delle ripercussioni sul mercato delle materie prime determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00346 del 18/01/2022 concernente “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) N. 1305/2013. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. Sottomisura 1.1 Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze. Tipologia di Operazione 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze - Bando approvato con Determinazione n. G06983 del 23/05/2019. Proroga straordinaria dei termini di presentazione della domanda di pagamento”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03540 del 24/03/2022 concernente: PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Tipologie di operazioni 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.7.1. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito delle ripercussioni sul mercato delle materie prime determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. n.G03991 del 01/04/2022 concernente: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.4. - Tipologia di Operazione 4.4.1. - "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico". Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G14827/2017. Proroga straordinaria dei tempi di realizzazione delle operazioni finanziate a seguito delle ripercussioni determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

TENUTO CONTO che i bandi pubblici adottati dai CDA dei GAL, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, delle richiamate “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, prevedono un termine entro il quale deve essere realizzato l'intervento finanziato e, in diversi casi, anche la possibilità di concedere una proroga dello stesso termine, per un numero massimo di giorni, per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario;

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno introdotto misure volte a contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio, e che tali misure possono aver causato rallentamenti delle attività dei beneficiari pubblici e privati del PSR, con effetti anche sulla fase realizzativa degli interventi finanziati e con conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici;

DATO ATTO che con nota circolare prot. n. 371015 del 23 aprile 2020, l'AdG del PSR aveva chiarito le modalità applicative dell'art. 103 del suddetto D.L. n. 18/2020 per i procedimenti connessi all'attuazione del PSR 2014-2020, con particolare riferimento al comma 1 in cui è stabilita la sospensione dei tempi relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020, o avviati successivamente, fino alla data del 15.05.2020, ricomprendendo in tale ambito anche il periodo di tempo concesso ai beneficiari per la realizzazione degli interventi finanziati;

DATO ATTO che a seguito del blocco delle attività produttive generalizzato per il contrasto alla pandemia da Covid-19 e delle successive azioni per il rilancio dell'economia, tra cui il cosiddetto “Decreto Rilancio”, Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, il mercato delle materie prime industriali, ha subito un profondo cambiamento, determinando problematiche nella realizzazione dei progetti finanziati a valere del PSR Lazio 2014/2020, che possono andare anche ben oltre il periodo di emergenza pandemica e le proroghe già concesse, come tra l'altro in più forme manifestato dai beneficiari e dagli addetti al settore;

DATO ATTO, altresì, che a seguito del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza connesso alla pandemia, precedentemente fissato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, al 31 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 con conseguenti ulteriori rallentamenti delle attività dei beneficiari pubblici e privati del PSR e conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici;

PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime, costituisce di fatto una causa di forza maggiore - in coerenza con quanto precisato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988 relativa alla "forza maggiore" del diritto agrario europeo, con la quale sono stati individuati gli elementi costitutivi della causa di forza maggiore - in quanto sussistono sia l'elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dall'operatore) che l'elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata);

ATTESO che permane tuttora la situazione di difficoltà, collegata in particolare alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime, per cui anche la proroga prevista dai bandi pubblici potrebbe non essere sufficiente, in certi casi, a consentire al beneficiario del sostegno PSR di concludere gli investimenti e presentare la domanda di pagamento del saldo entro i termini massimi concessi;

TENUTO CONTO che per un numero rilevante di operazioni finanziate in attuazione dei citati bandi pubblici è in scadenza il periodo previsto per la realizzazione degli interventi approvati e che, in diversi casi, è stata già concessa la proroga dei tempi di realizzazione;

RITENUTO che una ulteriore proroga della tempistica massima già prevista dai bandi pubblici e dalle disposizioni attuative del PSR per il completamento degli interventi finanziati possa contribuire a non penalizzare eccessivamente quei soggetti beneficiari del PSR che più di altri hanno risentito della crisi determinata dall'emergenza Covid-19, senza comunque pregiudicare il perseguimento degli obiettivi strategici del PSR 2014/2020;

PRESO ATTO, tra l'altro, degli indirizzi espressi dalla Commissione Europea, con riguardo specifico all'uso del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia da coronavirus nelle aree rurali, che sollecitano gli Stati Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto della epidemia;

CONSIDERATO, allo stesso tempo, che le prescrizioni di contrasto all'epidemia potrebbero, in diversi casi, avere avuto una ridotta incidenza sulla capacità del beneficiario di far fronte ai propri obblighi e che occorre comunque assicurare un avanzamento della spesa del PSR di livello sufficiente per scongiurare il rischio del disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, come previsto dal richiamato art. 38 del Reg. UE n. 1306/2013;

TENUTO CONTO anche di quanto indicato sempre al comma 1 del citato art. 103 del D.L. n.18/2020, laddove si specifica che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.";

CONSIDERATO che con DGR n. 405 del 25/06/2021 ad oggetto "Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" -, il termine di cui all'art. 12 comma 2" del Bando Pubblico DGR 770/2015 è stato prorogato al 31/12/2021;

CONSIDERATO quindi che i GAL, relativamente ai bandi pubblici adottati dai rispettivi CDA nell'ambito della attuazione della strategia di sviluppo locale, hanno assunto gli impegni giuridicamente vincolanti e adottato le relative graduatorie di ammissibilità, entro il termine ultimo del 31/12/2021;

CONSIDERATO che per taluni dei citati bandi adottati dai CDA dei GAL è prevista l'acquisizione della "immediata cantierabilità" successivamente alla approvazione delle graduatorie di ammissibilità;

CONSIDERATO che i cronoprogrammi delle operazioni finanziate nell'ambito dei citati bandi prevedono un massimo di 18 mesi dalla notifica dello stesso ai beneficiari;

CONSIDERATO che con Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 il periodo di programmazione 2014/20 è stato prorogato al 31 dicembre 2022 e che la fase realizzativa dei relativi programmi è stata prorogata di conseguenza ;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, prevedere la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1;

RITENUTO di stabilire, allo stesso tempo, che la sopracitata proroga straordinaria in argomento potrà essere concessa a condizione che:

- sia espressamente richiesta, con istanza motivata, del soggetto beneficiario;
- il beneficiario abbia già richiesto ed ottenuto una proroga dei tempi indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'intervento, prevista dal bando pubblico e/o dalle disposizioni conseguenti allo stato emergenziale da Covid-19;
- il ritardo nella realizzazione degli investimenti sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime. Pertanto, l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;
- per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

RITENUTO di stabilire che i GAL, di propria iniziativa, adottano gli atti di concessione di propria competenza e nel rispetto del montante finanziario complessivo della Misura 19.2, entro il 30/06/2022, salvo proroghe motivate da richiedersi per singoli atti alla Autorità di Gestione, fermo restando il rispetto della scadenza del 31/12/2023 per ultimare le operazioni;

TENUTO CONTO che i cronoprogrammi approvati per la tipologia di operazione 19.4.1, relativa alle spese di gestione ed animazione dei GAL, prevedono il termine delle attività al 30/06/2023;

RITENUTO opportuno quindi di concedere una proroga per il termine delle operazioni 19.4.1 al 30 aprile 2024;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prevedere la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1;
- di stabilire, allo stesso tempo, che la sopracitata proroga straordinaria in argomento potrà essere concessa a condizione che:
 - sia espressamente richiesta, con istanza motivata, del soggetto beneficiario;
 - il beneficiario abbia già richiesto ed ottenuto una proroga dei tempi indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'intervento, prevista dal bando pubblico e/o dalle disposizioni conseguenti allo stato emergenziale da Covid-19;
 - il ritardo nella realizzazione degli investimenti sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime. Pertanto, l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;
 - per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;
- di stabilire che i GAL, di propria iniziativa, adottano gli atti di concessione di propria competenza e nel rispetto del montante finanziario complessivo della Misura 19.2, entro il 30/06/2022, salvo proroghe motivate da richiedersi per singoli atti alla Autorità di Gestione, fermo restando il rispetto della scadenza del 31/12/2023 per ultimare le operazioni;
- di concedere una proroga per il termine delle operazioni 19.4.1 al 30 aprile 2024;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione "P.S.R. FEARS"

Il Direttore
Dott. Ugo Della Marta